

Depenalizzate anche le condotte fraudolente nell'antiriciclaggio

Il DLgs. 8/2016 impatta sulle condotte che impediscono l'individuazione di chi esegue l'operazione

/ Maurizio MEOLI

La depenalizzazione disposta dal DLgs. 8/2016 ha investito non solo le condotte in materia di **(in)adeguata verifica della clientela** (art. 55 comma 1 del DLgs. 231/2007) e di omessa, tardiva o incompleta registrazione dei dati (art. 55 comma 4 del DLgs. 231/2007), punite con la multa da 2.600 a 13.000 euro, ma anche il caso di assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione mediante utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, punito con la multa da 5.200 a 26.000 euro (art. 55 comma 6 del DLgs. 231/2007).

Per le violazioni commesse dal **6 febbraio 2016** la multa è sostituita da una sanzione che, pur essendo di carattere amministrativo, può andare: da 5.000 a 30.000 euro, nelle ipotesi base; da 10.000 a 50.000 euro, in quelle "aggravate".

L'art. 6 del DLgs. 8/2016, peraltro, rinvia agli artt. 1 - 31 della L. 689/81, e l'art. 16 comma 1 di questa legge ammette il pagamento di una somma in **misura ridotta** (1/3 del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, il doppio del minimo), oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata; o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La disposizione, tuttavia, non sembra utilizzabile. Il rinvio alla L. 689/81 è, infatti, operato nei limiti dell'applicabilità e, in base all'art. 60 comma 2 del DLgs. 231/2007, l'art. 16 della L. 689/81 si applica solo per le violazioni dell'art. 49 commi 1, 5 e 7 del DLgs. 231/2007, ed in presenza di specifiche condizioni.

Il DLgs. 8/2016, inoltre, ha previsto una **disciplina transitoria**. Ciò per evitare l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 25457/2012), secondo il quale, in caso di depenalizzazione, in assenza di indicazioni espresse, l'infrazione commessa in passato e penalmente rilevante, non è più sanzionabile, nemmeno a livello amministrativo.

E, quindi, chi anteriormente al 6 febbraio 2016 non ha correttamente adempiuto agli obblighi in materia d'identificazione e registrazione dati ai fini della disciplina antiriciclaggio, verrà sanzionato, in virtù delle previsioni introdotte nel DLgs. 8/2016, in via amministrativa, sempre che il relativo procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. In particolare, occorre distinguere tra le seguenti ipotesi relative alle violazioni in questione perpetrate *ante* 6 febbraio 2016: nessun procedimento pendente; procedimento pendente ma non ancora definito; procedimento pendente e già definito.

Nel caso in cui **nessun procedimento sia pendente**, il

fatto viene accertato e sanzionato dall'autorità amministrativa con applicazione della relativa sanzione. È precisato, peraltro, che: non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria superiore a 13.000 euro (o 26.000 euro) ovvero al massimo della pena originariamente inflitta; la sanzione in concreto applicata può essere ridotta del 50%, oltre le spese del procedimento, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nel caso di **procedimento pendente ma non ancora definito**, l'autorità giudiziaria, entro il termine (ordinatorio; così il **documento** della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, § 4.3.2) del 6 maggio 2016, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. In particolare, se l'**azione** penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal PM che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione al GIP a norma del c.p.p. La richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

Se, invece, l'**azione penale** è stata **esercitata**, il giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti come sopra (salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa). Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione (appello o Cassazione), nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Ferma restando la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa.

Anche in tali ipotesi vale quanto precisato in tema di sanzione amministrativa massima e di riduzione della stessa del 50%.

Da ultimo, nel caso di **procedimento pendente e già definito**, entro il 6 febbraio 2016, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti (relativamente a confisca e pene accessorie; cfr. il documento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, § 4.2.2).